

TAR Sicilia, Sezione IV Catania - Sentenza 10/04/2006 n. 539
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

La durata di efficacia dell'attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del triennio l'impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo. Gli effetti della verifica triennale, ove compiuta prima della scadenza del triennio, decorrono: dalla data di scadenza del triennio, nel caso di esito positivo; dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte dell'impresa interessata, in caso di esito negativo. L'impresa ha l'onere di sottoporsi a verifica nell'imminenza della scadenza del triennio (almeno sessanta giorni prima di questa), dal momento che, ove la verifica sia compiuta dopo il triennio e dia esito positivo, i suoi effetti decorrono non dalla scadenza del periodo triennale, bensì dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'impresa stessa (cfr. art. 15 bis, comma 5, seconda parte). Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendo attribuirsi ad essa un mero valore ricognitivo. Conseguentemente, nel caso in cui l'impresa, alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica (perché questa comporta dei costi notevoli o per altra ragione), essa "non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo". In tal senso si è pronunciata l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con Determinazione 21 aprile 2004 n. 6, emanata nell'esercizio del potere di regolazione interpretativa, basato sul disposto di cui all'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 203; Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760).